



*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

*Regolamento per Istituzione della  
figura e dell'Ufficio del Garante per  
l'infanzia e l'adolescenza*

## Indice

Indice.....	2
Art. 1 - Istituzione.....	3
Art. 2 - Funzioni.....	3
Art. 3 - Attività inerenti alla tutela e curatela.....	5
Art. 4 – Poteri.....	5
Art. 5 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.....	6
Art. 6 - Struttura organizzativa.....	7
Art. 7 - Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante.....	8
Art. 8 - Indennità.....	8
Art. 9 - Relazione agli Organi della Città Metropolitana di Reggio Calabria.....	8

## **Art. 1 - Istituzione**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 10 comma 1° lett. n dello Statuto della Città Metropolitana approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n° 1 del 29 dicembre 2016, istituisce presso questo ente il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. Il Garante, nominato dal Sindaco Metropolitano, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge, con imparzialità, la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con il Garante Regionale e con quelli di altri Comuni, ove costituiti.

## **Art. 2 - Funzioni**

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) Propone agli Enti ed alle Istituzioni che si occupano di minori iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 rubricata Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia; (●)
- b) Propone e sostiene, altresì, forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;

- c) Concorre a verificare l'applicazione sul territorio Metropolitan delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela di minori;
- d) Segnala, alle autorità locali competenti e agli Enti istituzionali interessati, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
- e) Prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuto a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, comprese quelle riferite ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo di sanzione;
- f) Segnala in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e a gli organi competenti, la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
- g) Segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, situazioni di disagio delle persone di minore età, nonché alla Procura della Repubblica competente, eventuali abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza;
- h) Collabora con le Istituzioni e gli Enti competenti in ordine al fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati, ai servizi sociali e alla magistratura minorile, sollecitando, inoltre, gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza;
- i) Propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espanto organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in

conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) ed estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza.

- j) predispone una relazione annuale al Consiglio Metropolitan sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Città Metropolitana, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze delle persone minori di età.

Nello svolgimento delle sue funzioni di cui al comma 1, il Garante effettua, ove possibile, interventi a favore degli infanti e degli adolescenti, in accordo con la famiglia ed agendo in modo da garantire il rafforzamento dell'azione di tutti i soggetti che operano sui diritti dei minori (magistrati, avvocati, pediatri, assistenti sociali, etc. etc.). (●)

(●) *COMMA MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 39 DEL 10 LUGLIO 2018*

### **Art. 3 - Attività inerenti alla tutela e curatela**

1. Il Garante promuove la cultura della tutela e della curatela dei minori, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali ed anche attraverso lo strumento dei corsi di formazione.

(●) *ARTICOLO MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 39 DEL 09 LUGLIO 2018*

### **Art. 4 – Poteri**

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Garante può:

- a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
- b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei Comuni, delle Province e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge;

- c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;
- d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione.

## **Art. 5 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca**

1. Il Garante è nominato dal Sindaco Metropolitan, previo incontro, a scopo di mera comunicazione e di tenore non vincolante, in sede di Conferenza dei Capigruppo, dura in carica 3 anni e non può essere rieletto.
2. Può essere designato Garante chi sia in possesso di un titolo di laurea, con competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all'infanzia e all'adolescenza. ( ● )
3. Non può essere nominato Garante:
  - a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali;
  - b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;
  - c) coloro che al momento della presentazione della propria candidatura a ricoprire tale carica, rivestano il ruolo di amministratore o dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, o di ente pubblico o privato ad essa riconducibile;
  - d) coloro che all'atto della presentazione della propria candidature a ricoprire la carica di Garante, ricoprano uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestano cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.
  - e) I coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado di amministratori della Città Metropolitana di Reggio Calabria ( ● )

4. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali della ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);

b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Città Metropolitana. (●)

5. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 4, il Garante è invitato per iscritto, dal Sindaco Metropolitan, a rimuovere la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della stessa comunicazione. In caso di mancata ottemperanza all'invito, il Sindaco Metropolitan dichiara decaduto il Garante da ogni sua funzione. (●)

6. (\*)

(●) *COMMA MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 39 DEL 10 LUGLIO 2018*

(\*) *COMMA ABROGATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 39 DEL 10 LUGLIO 2018*

## **Art. 6 - Struttura organizzativa**

1. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di 5 componenti che costituiscono l'Ufficio del Garante Metropolitan, nominati dal Sindaco Metropolitan con gli stessi criteri e le stesse modalità previste per la nomina del Garante Metropolitan. (●)

2. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed afferisce al Settore competente presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

3. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione:

a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

b) degli assessorati regionali e comunali competenti, delle ASL e delle AO, d'intesa con i comuni della Città Metropolitana

c) della polizia Metropolitana

(●) *COMMA MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 39 DEL 10 LUGLIO 2018*

## **Art. 7 - Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante**

1. Presso l'Ufficio del Garante di cui all'articolo 6, comma 1, è istituita l'Ufficio del Garante nominato dal Sindaco con gli stessi criteri di nomina del Garante
2. La nomina del Garante e dell'Ufficio a suo supporto avvengono con decreto Sindacale.

## **Art. 8 - Indennità**

1. Il Garante Metropolitan ed i componenti dell'Ufficio del Garante Metropolitan, svolgono le loro funzioni a titolo gratuito e senza avere diritto ad alcuna indennità.
2. Il Garante Metropolitan può beneficiare del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, purché trattasi di missioni istituzionali preventivamente autorizzate dal Sindaco Metropolitan o da un suo delegato, secondo il regolamento vigente per le missioni istituzionali degli amministratori.” (●)

(●) *ARTICOLO SOSTITUITO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 39 DEL 10 LUGLIO 2018*

## **Art. 9 - Relazione agli Organi della Città Metropolitana di Reggio Calabria**

1. Il Garante informa il Consiglio Metropolitan sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.
2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio Metropolitan una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:
  - a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
  - b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
  - c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle politiche minori;
  - d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.

- 3** .Il Consiglio Metropolitanò può discutere la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
- 4.** Il Garante Metropolitanò provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture metropolitane connesse con i lavori da svolgere.
- 5.**Copia della relazione viene trasmessa al Garante Regionale; la relazione è pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'apposito spazio dedicato al Garante Metropolitanò ed è consultabile on-line unitamente ai riferimenti normativi ed ai materiali documentali ed informativi connessi alla funzione.

# **CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

- **Al Dirigente del Settore Affari Generali  
Dott. P. Morisani**
- **Al Direttore Generale della Città Metropolitana  
Dott. Umberto Nucara**
- **Al Segretario Generale della Città Metropolitana  
Dott.ssa Sabrina Ragusa**
- **Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Avv. Giuseppe Falcomatà**

**P.c. al Dirigente del Settore Bilancio**

**OGGETTO: Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza**

**PROPOSTA A FIRMA DEL VICE SINDACO AVV. RICCARDO MAURO – DEL CONSIGLIERE DELEGATO AL BILANCIO AVV. ANTONINO CASTORINA ED ALTRI**

Illustre Dirigente,